



Menu



ACQUISTA


FORMAZIONE IN AULA

FORMAZIONE ON LINE

LIBRI E CODICI

EBOOK

P



PENALE

Dei delitti contro la persona

Codice penale, Libro II, Titolo XII



Di Redazione Altalex

Aggiornato il 19/07/2018

LEGGI
ANCHE



Danno biologico



SENTENZA

Appalto, p
infortuni,

Archivia



A+

Condividi



[Codice penale](#) | **Libro II - Dei delitti in particolare**

([<<Precede](#))

Codice Penale

**LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII
Dei delitti contro la persona
Capo I**

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 575.
Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Cfr. Cassazione penale, sez. I, [sentenza 19 settembre 2017 n° 42797](#), Cassazione Penale, sez. I, [sentenza 10 ottobre 2007, n. 37352](#) in Altalex Massimario.

Art. 576.

Circostanze aggravanti. Ergastolo. ⁽¹⁾

Si applica la pena dell'ergastolo ⁽²⁾ se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
 2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
 3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies; ⁽²⁾
 - 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. ⁽³⁾
 - 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. ⁽⁴⁾
- È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

(1) Le parole: "*Pena dell'*" sono state soppresse dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224. Il comma è stato così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. a) del [D.L. 23 febbraio 2009, n. 11](#), convertito con modificazioni nella [L. 23 aprile 2009, n. 38](#) e successivamente così sostituito dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(3) La lettera che recitava: "*5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies*" è stata così modificata dall'art. 1, co. 1, lett. b) del [D.L. 23 febbraio 2009, n. 11](#), convertito con modificazioni nella [L. 23 aprile 2009, n. 38](#) e di nuovo dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b sexies) del [D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito con modificazioni nella [L. 24 luglio 2008, n. 125](#)

Art. 577.

Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con

esso stabilmente convivente; ⁽²⁾

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta ⁽¹⁾

(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), [L. 11 gennaio 2018, n. 4](#).

(2) Numero modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), [L. 11 gennaio 2018, n. 4](#).

Cassazione penale, sez. I, [sentenza 01 marzo 2018 n° 9427](#).

Art. 578.

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

Art. 579.

Omicidio del consenziente.

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;

2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Cfr. Cassazione Penale, sez. I, [sentenza 28 marzo 2008, n. 13410](#) in Altalex Massimario.

Art. 580.

Istigazione o aiuto al suicidio.

Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Cfr. Corte Costituzionale, [comunicato del 24 ottobre 2018](#).

Art. 581.

Percosse.

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582.

Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ⁽¹⁾

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), [L. 23 marzo 2016, n. 41](#), a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

Cfr. Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 08 ottobre 2018 n° 44890](#), Tribunale di Savona, [sentenza 6 dicembre 2007](#), Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 30 aprile 2008, n. 17505](#), Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 8 settembre 2008, n. 34765](#) e Cassazione Penale, SS.UU., [sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437](#) in Altalex Massimario.

Art. 583.

Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

[3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] ⁽¹⁾

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- [5) l'aborto della persona offesa.] ⁽²⁾

(1) Numero abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

(2) Numero abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

Giurisprudenza:

- Elena Salemi - "[Trasmette Hiv alla moglie: marito ne risponde a titolo di dolo eventuale](#)", nota a Cassazione penale, sez. V, sentenza 3 ottobre 2012, n. 38388;
- Tribunale di Savona, [sentenza 6 dicembre 2007](#) in Massimario.it.

Art. 583-bis.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. ⁽¹⁾

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; ⁽³⁾
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. ⁽²⁾

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, co. 1, [L. 9 gennaio 2006, n. 7](#).

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(3) Numero così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. s), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 583-ter.

Pena accessoria. ⁽¹⁾

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della [L. 9 gennaio 2006, n. 7](#)

Art. 583-quater.

Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

Art. 584.

Omicidio preterintenzionale.

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 585.

Circostanze aggravanti.

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite. ⁽¹⁾

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

- 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

(1) Il precedente comma che recitava: *“Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.”* è stato così sostituito dall'art. 3, comma 59, della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#)

Art. 586.

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 3 novembre 2008, n. 41026](#), Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 24 aprile 2009, n. 17610](#), Cassazione Penale, SS.UU., [sentenza 29 maggio 2009, n. 22676](#), Cassazione Penale, sez. VI, [sentenza 9 settembre 2009, n. 35099](#) e Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 20 ottobre 2009, n. 40587](#) in Altalex Massimario.

Art. 586-bis.

Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (¹).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

- a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
- b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenni;
- c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche

o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

[Art. 587.

Omicidio e lesione personale a causa di onore. ⁽¹⁾

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442.

Art. 588.

Rissa.

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.

Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 589. ⁽¹⁾

Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. ⁽¹⁾

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. ⁽⁴⁾

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] ⁽²⁾

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. ⁽³⁾

(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l'art. 3, della medesima L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), [D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito, con modificazioni, nella [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) ed, infine, dall'art. 1, comma 1, lett. c), [L. 23 marzo 2016, n. 41](#), a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), [L. 23 marzo 2016, n. 41](#), a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

(3) Le parole: "*anni dodici*" sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del [D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito con modificazioni, nella [L. 24 luglio 2008, n. 125](#).

(4) Comma inserito dall'art. 12, comma 2, [L. 11 gennaio 2018, n. 3](#), a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Cfr. Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 18 luglio 2018 n° 33405](#), Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 16 febbraio 2018 n° 7659](#), Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 31 maggio 2017 n° 27314](#), Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 12 ottobre 2007, n. 37606](#), Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 10 gennaio 2008, n. 840](#), Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 14 marzo 2008, n. 11335](#), Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 3 aprile 2008, n. 13939](#), Cassazione Penale, sez. VI, [sentenza 17 giugno 2009, n. 25437](#), Cassazione Penale, sez. VI, [sentenza 9 settembre 2009, n. 35099](#) e Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 21 settembre 2009, n. 36581](#) in Altalex Massimario.

Art. 589-bis.⁽¹⁾

Omicidio stradale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, [L. 23 marzo 2016, n. 41](#), a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Per quanto concerne il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di cui al presente articolo vedi il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.

Cfr. Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 12 giugno 2018 n° 26857](#), Cassazione penale, sez. IV, [ordinanza 14 maggio 2018 n° 21286](#), Tribunale, Torino, sez. VI penale, [ordinanza 08 giugno 2018](#), Tribunale, Grosseto, Ufficio Gip, [decreto 28 agosto 2017](#).

Art. 589-ter.

Fuga del conducente in caso di omicidio stradale

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, [L. 23 marzo 2016, n. 41](#), a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Art. 590.

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro

1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. ⁽¹⁾.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. ⁽²⁾

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

(1) Comma modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 e sostituito dall'art. 2, comma 2, [L. 21 febbraio 2006, n. 102](#); per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l'art. 3, della predetta L. 102/2006.

Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), [D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito con modificazioni, nella [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) ed, infine, dall'art. 1, comma 3, lett. e) ed f), [L. 23 marzo 2016, n. 41](#), a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

(2) Comma inserito dall'articolo 12, comma 3, [L. 11 gennaio 2018, n. 3](#).

Cfr. Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 4 luglio 2007, n. 25474](#), Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 20 febbraio 2008, n. 7730](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 16 settembre 2009, n. 35874](#) e Cassazione Penale, sez. IV, [sentenza 23 settembre 2008, n. 36497](#) in Altalex Massimario.

Art. 590-bis. ⁽¹⁾

Lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a

cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, [L. 23 marzo 2016, n. 41](#), a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016. Il testo previgente così recitava: *Art. 590-bis. Computo delle circostanze.*

"Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ultimo periodo, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le

diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti."

Cfr. Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 28 aprile 2017 n° 20373](#).

Art. 590-ter.⁽¹⁾

Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.

Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quater.⁽¹⁾

Computo delle circostanze.

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies.⁽¹⁾

Definizione di strade urbane e extraurbane.

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.

(1) Articoli inseriti dall'art. 1, comma 2, [L. 23 marzo 2016, n. 41](#), a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Art. 590-sexies.

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario ⁽¹⁾

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

(1) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, [L. 8 marzo 2017, n. 24](#).

Cfr. Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 19 ottobre 2018 n° 47748](#), Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 04 settembre 2018 n° 39733](#), Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 18 luglio 2018 n° 33405](#), Cassazione penale, SS.UU., [sentenza 22 febbraio 2018 n° 8770](#), Cassazione penale, sez.

IV, [sentenza 31 ottobre 2017 n° 50078](#), Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 07 giugno 2017 n° 28187](#), Corte dei Conti, [sentenza 11 maggio 2017 n° 100](#).

Art. 591.

Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Per approfondimenti vedi la voce "[Abbandono di minori o incapaci](#)" di AltalexPedia.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 16 febbraio 2016 n° 7974](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 2 marzo 2009, n. 9276](#) in Altalex Massimario.

[Art. 592.

Abbandono di un neonato per causa di onore. ⁽¹⁾

Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442.

Art. 593.

Omissione di soccorso.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. ⁽¹⁾

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

(1) Le parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono state così sostituite dall'art. 1 della [L. 9 aprile 2003, n. 72](#).

Capo I-bis ⁽¹⁾

Dei delitti contro la maternità

(1) Il capo I-bis, comprendente gli artt. 593-bis e 593-ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Art. 593-bis.

Interruzione colposa di gravidanza ⁽¹⁾.

Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Art. 593-ter.

Interruzione di gravidanza non consensuale ⁽¹⁾.

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Capo II

Dei delitti contro l'onore

Art. 594.⁽¹⁾

Ingiuria.

[Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o

con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone].

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#); vedi, anche, l'art. 4, comma 1, lett. a) e commi 2, 3, 4, lett. f) del medesimo D.Lgs. 7/2016.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 13 luglio 2007, n. 27966](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 20 luglio 2007, n. 29413](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 14 novembre 2007, n. 42064](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 27 febbraio 2008, n. 8639](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 25 luglio 2008, n. 31388](#) e Cassazione penale, sez. V, [sentenza 16 settembre 2009, n. 35880](#) in Altalex Massimario.

Art. 595.

Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Vedi:

- [La diffamazione on line](#), articolo di Valentina Frediani;
- [Ciro Santoriello, Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo stampa](#), Cassazione penale, sez. I, sentenza 8 giugno 2015, n. 24431;
- [La diffamazione a mezzo internet nei più recenti orientamenti giurisprudenziali](#), articolo di Anastazia Della Valle;
- [Simone Marani, Pettegolezzi con persone diverse e su fatti diversi: niente diffamazione!](#), Cass. Penale, sez. V, sentenza 19 aprile 2013, n. 17978;
- [Michele Iaselli, Offende tramite il blog: è diffamazione aggravata](#), Tribunale Varese, Uff. GIP, sentenza 8 aprile 2013, n. 116.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 03 settembre 2018 n° 39486](#), Cassazione civile, sez. lavoro, [sentenza 27 aprile 2018 n° 10280](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 05 febbraio 2018 n° 5352](#), Cassazione penale, sez. feriale, [sentenza 21 settembre 2017 n° 43139](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 23 giugno 2017 n° 31434](#), Cassazione Civile, SS.UU.,

sentenza 17 marzo 2017 n° 6965, Cassazione Penale, sez. V, **sentenza 10 marzo 2008, n. 10735**, Cassazione Penale, sez. V, **sentenza 31 marzo 2008, n. 13540**, Cassazione Penale, sez. V, **sentenza 24 settembre 2008, n. 36623**, Cassazione Penale, sez. III, **sentenza 7 gennaio 2009, n. 25**, Cassazione Penale, sez. III, **sentenza 27 gennaio 2009, n. 1976**, Cassazione Civile, sez. III, **sentenza 11 febbraio 2009, n. 3340**, Cassazione Civile, sez. tributaria, **sentenza 18 febbraio 2009, n. 7069**, Tribunale di Cassino, ufficio del Gip, **sentenza 26 giugno 2009**, Cassazione penale, sez. V, **sentenza 16 settembre 2009, n. 35880**, Cassazione penale, sez. V, **sentenza 23 settembre 2009, n. 37105**, Cassazione penale, sez. V, **sentenza 24 settembre 2009, n. 37442**, Cassazione penale, sez. V, **sentenza 24 novembre 2009, n. 45051** e Cassazione penale, sez. V, **sentenza 1 dicembre 2009, n. 46077** in Altalex Massimario.

Art. 596.

Esclusione della prova liberatoria.

Il colpevole dal delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. ⁽¹⁾

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

- 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
- 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma. ⁽²⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1, **D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7**.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2, **D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7**.

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, **sentenza 28 gennaio 2008, n. 4129** in Altalex Massimario.

Art. 596-bis.

Diffamazione col mezzo della stampa.

Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.

Art. 597.

Querela della persona offesa ed estinzione del reato.

Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa. ⁽¹⁾

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

Art. 598.

Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 03 settembre 2018 n° 39486](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 16 settembre 2009, n. 35880](#).

Art. 599.

Provocazione. ⁽¹⁾

(.....) ⁽²⁾

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. ⁽³⁾

(.....) ⁽²⁾

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 1, [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

(2) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2, [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 3, [D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Ritorsione e provocazione».

Nei casi previsti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto

querela per le offese ricevute.

Vedi Tiziana Rumi, [Infermiere non appone sponde a letto, paziente muore: omicidio colposo](#), Cass. penale, sez. IV, sentenza 17 maggio 2013, n. 21285.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 21 novembre 2007, n. 43089](#) e Cassazione penale, sez. V, [sentenza 21 gennaio 2008, n. 3131](#) in Altalex Massimario.

Capo III
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I
Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. ⁽²⁾

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. ⁽²⁾
(.....) ⁽¹⁾

(1) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), [L. 2 luglio 2010, n. 108](#).

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24](#).

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 15 dicembre 2008, n. 46128](#) in Altalex Massimario.

Art. 600-bis.
Prostituzione minorile. ⁽¹⁾

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

(1) L'articolo che recitava: "Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi." è stato così sostituito dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Cfr. Tribunale di Milano, sez. IX penale, [sentenza 10 luglio 2007, n. 2761](#) in Altalex Massimario.

Art. 600-ter.

Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. ⁽¹⁾

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde ⁽²⁾ o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. ⁽³⁾

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. ⁽⁴⁾

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. ⁽⁵⁾

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. ⁽⁵⁾

(1) Il comma che recitava: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad

esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228." è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#) e successivamente dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(2) La parola: "*diffonde*" è stata inserita dall'art. 2, co. 1, lett. b), [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(3) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. c), della [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(4) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. d), della [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Cfr. Cassazione penale, SS.UU., [sentenza 15 novembre 2018 n° 51815](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 06 marzo 2018 n° 10167](#), Tribunale di Lamezia Terme, sez. unica penale, [sentenza 4 giugno 2007, n. 252](#), Tribunale di Milano, sez. IX penale, [sentenza 10 luglio 2007, n. 2761](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 14 gennaio 2008, n. 1814](#) e Cassazione penale, sez. III, [sentenza 14 gennaio 2008, n. 2781](#) in Altalex Massimario.

Art. 600-quater.

Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Cfr. Cassazione penale, sez. III, [sentenza 14 gennaio 2008, n. 2781](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 14 gennaio 2008, n. 1814](#) e Cassazione penale, sez. III, [sentenza 23 settembre 2008, n. 36364](#) in Altalex Massimario.

Art. 600-quater.1.

Pornografia virtuale. ⁽¹⁾

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 4 della [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#)

Art. 600-quinquies.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Cfr. Tribunale di Milano, sez. X penale, [sentenza 19 luglio 2007, n. 2161](#) in Altalex Massimario.

Art. 600-sexies.

Circostanze aggravanti ed attenuanti. ⁽¹⁾

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Nei casi previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 600 sexies, 600 septies, 600 octies, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. ⁽²⁾

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ⁽³⁾" è stato abrogato dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(2) Comma inserito dall'art. 3, comma 56, della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#)

(3) Comma inserito dall'art. 15, comma 4, della [L. 11 agosto 2003, n. 228](#)

Art. 600-septies.

Confisca. ⁽¹⁾

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato

dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

(1) L'articolo che recitava: "*Confisca e pene accessorie.*

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori." è stato inserito dall'art. 7, L. 3 agosto 1198, n. 269, modificato dall'art. 15, co. 5, [L. 11 agosto 2003, n. 228](#) e successivamente così sostituito dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Art. 600-septies.1.

Circostanza attenuante. (1)

La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Art. 600-septies.2.

Pene accessorie. (1)

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; (2)
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(2) Numero così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. t), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 600-octies.

Impiego di minori nell'acattonaggio. ⁽¹⁾

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 19, lett. a), della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#)

Art. 601.

Tratta di persone. ⁽¹⁾

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'acattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo ⁽²⁾.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni ⁽²⁾.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24](#).

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Art. 601-bis.

Traffico di organi prelevati da persona vivente ⁽¹⁾.

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 ⁽²⁾.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ⁽³⁾.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione ⁽⁴⁾.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, [L. 11 dicembre 2016, n. 236](#).

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

(4) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Art. 602.

Acquisto e alienazione di schiavi. ⁽¹⁾

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 della [L. 11 agosto 2003, n. 228](#).

(2) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, [L. 2 luglio 2010, n. 108](#).

Art. 602-bis.

Pene accessorie. ⁽¹⁾

(...)

(1) L'articolo che recitava: "*La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*

1) *la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;*

2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.* ⁽²⁾" è stato aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi abrogato dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Art. 602-ter.

Circostanze aggravanti. (1)

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 è aumentata da un terzo alla metà (4):

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. (2)

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (3)

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. (3)

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa

risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, [L. 2 luglio 2010, n. 108](#).

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39](#).

(4) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Art. 602-quater.

Ignoranza dell'età della persona offesa. ⁽¹⁾

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Art. 603.

Plagio. ⁽¹⁾

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 96, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo.

Art. 603-bis.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ⁽¹⁾

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

(1) Articolo introdotto dal [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, [L. 29 ottobre 2016, n. 199](#), a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016.

Art. 603-bis.1. Circostanza attenuante ⁽¹⁾

Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, [L. 29 ottobre 2016, n. 199](#), a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016.

Art. 603-bis.2. Confisca obbligatoria ⁽¹⁾

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, [L. 29 ottobre 2016, n. 199](#), a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016.

Art. 603-ter.

Pene accessorie ⁽¹⁾

La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1)

e 3).

(1) Articolo introdotto dal [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

Art. 604.

Fatto commesso all'estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies ⁽¹⁾, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero ⁽²⁾ in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero ⁽²⁾ è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

(1) Le parole: "*cittadino straniero*" sono state così sostituite dall'art. 6, co. 2, della [L. 9 gennaio 2006, n. 7](#).

(2) Le parole: "*609-octies e 609-undecies*," sono state aggiunte dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Sezione I-bis ⁽¹⁾

Dei delitti contro l'eguaglianza

(1) La sezione I-bis, comprendente gli artt. 604-bis e 604-ter, è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. i), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Art. 604-bis.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa ⁽¹⁾.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Art. 604-ter.

Circostanza aggravante ⁽¹⁾.

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), [D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21](#).

Sezione II

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 605.

Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. ⁽¹⁾

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. ⁽¹⁾

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 29, lett. a), della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#)

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 2 agosto 2007, n. 31510](#) e Cassazione penale, sez. V, [sentenza 28 febbraio 2008, n. 8276](#) in Altalex Massimario.

Art. 606.

Arresto illegale.

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 15 maggio 2007, n. 18687](#) in Altalex Massimario.

Art. 607.

Indebita limitazione di libertà personale.

Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 608.

Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Art. 609.

Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 609-bis.

Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Vedi:

- Simone Marani, [Bacio non gradito evitato: è tentata violenza sessuale](#), Cassazione penale, sez. III, sentenza 22 settembre 2017 n° 43802.
- Simone Marani, [Visita due donne spacciandosi per ginecologo: è violenza sessuale](#), Cass. Penale, sez. III, sentenza 14 maggio 2013, n. 20754.
- Simone Marani, [Prescrive al telefono atti di autoerotismo: è violenza sessuale](#), Cass. Penale, sez. III, sentenza 3 maggio 2013, n. 19102.
- Michele Iaselli, [Violenza sessuale configurabile anche via chat](#), Cass. Penale, sez. III,

Cfr. Cassazione penale, sez. III, [sentenza 02 ottobre 2018 n° 43553](#), Cassazione penale, sez. IV, [sentenza 8 giugno 2007, n. 22520](#), Corte d'Appello di Milano, sez. II, [sentenza 15 giugno 2007](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 21 luglio 2007, n. 25112](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 3 settembre 2007, n. 33761](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 5 novembre 2007, n. 40542](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 21 novembre 2007, n. 42979](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 29 gennaio 2008, n. 4532](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 29 gennaio 2008, n. 4538](#), Cassazione penale, sez. I, [sentenza 7 febbraio 2008, n. 6072](#), Cassazione Penale, sez. III, [sentenza 12 marzo 2008, n. 11100](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 3 aprile 2008, n. 13983](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 9 aprile 2008, n. 14744](#), Tribunale di Enna, [sentenza 21 maggio 2008](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 3 luglio 2008, n. 26766](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 21 luglio 2008, n. 30403](#) e Cassazione penale, sez. III, [sentenza 9 settembre 2009, n. 34870](#) in Altalex Massimario.

Art. 609-ter.

Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
 - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
 - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
 - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
 - 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
 - 5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. ⁽¹⁾
 - 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; ⁽²⁾
 - 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza ⁽²⁾;
 - 5-quinqies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; ⁽³⁾
 - 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave ⁽³⁾.
- La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Numero aggiunto dall'art. 3, co. 23, della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#)

(2) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 2, [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

(3) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 2, [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39](#).

Cfr. Cassazione penale, sez. III, [sentenza 02 luglio 2018 n° 29613](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 11 luglio 2018 n° 32462](#), Cassazione penale, SS.UU., [sentenza 09 giugno 2017 n° 28953](#), Cassazione penale, sez. I, [sentenza 7 febbraio 2008, n. 6072](#) e Tribunale di Enna, [sentenza 21 maggio 2008](#) in Altalex Massimario.

Art. 609-quater.

Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. ⁽¹⁾

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. ⁽²⁾

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. ⁽³⁾

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

(1) Numero così sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. a), [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(2) Il comma che recitava: *"Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni."* è stato inserito dall'art. 6, co. 1, lett. b), [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#) e successivamente così modificato dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(3) Le parole: *"fino a due terzi."* sono state così sostituite dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Cfr. Cassazione penale, sez. III, [sentenza 4 ottobre 2007, n. 36389](#) e Tribunale di Enna, [sentenza 21 maggio 2008](#) in Altalex Massimario.

Art. 609-quinquies.

Corruzione di minorenne. ⁽¹⁾

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace

chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. ⁽²⁾

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

(1) L'articolo che recitava: "*Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*" è stato così sostituito dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39](#).

Art. 609-sexies.

Ignoranza dell'età della persona offesa. ⁽¹⁾

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(1) L'articolo che recitava: "*Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.*" è stato così sostituito dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Cfr. Corte Costituzionale, [sentenza 24 luglio 2007, n. 322](#) in Altalex Massimario.

Art. 609-septies.

Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; ⁽¹⁾

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal

tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; ⁽²⁾
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

(1) La parola: “*quattordici*” è stata così sostituita dall’art. 7, co. 1, lett. a), della [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(2) Numero così sostituito dall’art. 7, co. 1, lett. b) della [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

Cfr. Tribunale di Enna, [sentenza 21 maggio 2008](#) in Altalex Massimario.

Art. 609-octies.

Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Cfr. Cassazione penale, sez. III, [sentenza 11 luglio 2018 n° 32462](#), Cassazione penale, sez. III, [sentenza 04 ottobre 2017 n° 45589](#), Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 8 settembre 2008, n. 34830](#) e Cassazione Penale, sez. III, [sentenza 25 marzo 2010, n. 11560](#) in Altalex Massimario.

Art. 609-nonies.

Pene accessorie ed altri effetti penali.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ⁽¹⁾ per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies ⁽²⁾ comporta:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; ⁽⁸⁾

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; ⁽⁴⁾

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. ⁽⁵⁾

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, ⁽²⁾ se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. ⁽⁶⁾

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. ⁽⁷⁾

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni. ⁽⁷⁾

(1) Parole inserite dall'art. 8, co. 1, lett. a), [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(2) Le parole: "609-undecies" sono state inserite dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(3) Parole inserite dall'art. 8, co. 1, lett. b), [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(4) Le parole: "*e all'amministrazione di sostegno*" sono state inserite dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(5) I numeri: "4) *l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua*; 5) *la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.*" sono stati aggiunti dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(6) Comma aggiunto dall'art. 8, co. 1, lett. c), [L. 6 febbraio 2006, n. 38](#).

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(8) Numero così modificato dall'art. 93, comma 1, lett. u), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 609-decies.

Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. ⁽¹⁾

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno

di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile. ⁽³⁾ Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. ⁽²⁾

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(1) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#) e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

(2) Le parole: "*nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni,*" sono state aggiunte dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 2-bis, lett. b), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

Art. 609-undecies.

Adescamento di minorenni. ⁽¹⁾

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, [L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

Art. 609-duodecies

Circostanze aggravanti ⁽¹⁾

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 4, [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39](#).

Sezione III

Dei delitti contro la libertà morale

Art. 610.

Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 24 agosto 2018 n° 38910](#), Tribunale, Termini Imerese, [sentenza 30 maggio 2018 n° 465](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 05 settembre 2017 n° 40291](#), Cassazione Penale, [sez. V, sentenza 7 aprile 2017, n. 17794](#), Cassazione Penale, SS.UU., [sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 16 marzo 2009, n. 11522](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 31 luglio 2009, n. 31758](#) e Tribunale di Lecco, sez. II, [sentenza 10 maggio 2010](#) in Altalex Massimario.

Per approfondimenti leggi l'articolo di Sara Soresi, "[Parcheggi selvaggi? Scatta il reato di violenza privata](#)".

Art. 611.

Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 612.

Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. ⁽¹⁾

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno ⁽²⁾.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 ⁽³⁾.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-ter, [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 26 settembre 2017 n° 44381](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 14 ottobre 2008, n. 38711](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 26 gennaio 2009, n. 3492](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 3 marzo 2009, n. 9718](#) e Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 6 maggio 2009, n. 19021](#) in Altalex Massimario.

Art. 612-bis. ⁽¹⁾

Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ⁽²⁾

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. ⁽³⁾

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ⁽⁴⁾

(1) Articolo inserito dal [D. L. 23 febbraio 2009, n. 11](#).

(2) Comma così modificato dall'art. 1-bis, comma 1, [D.L. 1° luglio 2013, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 94](#).

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

Per approfondimenti vedi la voce "[stalking](#)" di Altalexpedia.

Vedi:

- **Stalking: anche i ripetuti regali indesiderati rilevano**, Cassazione penale, sez. V, sentenza 26 luglio 2018 n° 35790;
- Carmelo Minnella, [Stalking condominiale: la versione camaleontica del delitto di atti persecutori](#), Cass. Penale, sez. V, sentenza 26 settembre 2013, n. 39933;
- Carmelo Minnella, [Atti persecutori: riconosciuto il vizio parziale di mente allo stalker](#), Tribunale Catania, sez. Acireale, sentenza 18 marzo 2013, n. 66.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 07 settembre 2018 n° 40153](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 21 giugno 2018 n° 28713](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 11 giugno 2018 n° 26595](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 09 maggio 2018 n° 20473](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 21 giugno 2018 n° 28713](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 09 maggio 2018 n° 20473](#), Cassazione penale, sez. I, [sentenza 14 marzo 2018 n° 11604](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 03 gennaio 2018 n° 104](#), Tribunale, Torino, Gip, [sentenza 02 ottobre 2017 n° 1299](#),

Cassazione penale, sez. V, [sentenza 24 maggio 2017 n° 25940](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 31 marzo 2017 n° 16205](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 31 marzo 2017, n. 16205](#), Tribunale di Bari, [sentenza 6 aprile 2009](#) e Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 26 marzo 2010, n. 11945](#) in Altalex Massimario.

Art. 613.

Stato di incapacità procurato mediante violenza.

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
- 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Art. 613-bis.

Tortura. ⁽¹⁾

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena e' dell'ergastolo.

(1) Articolo inserito dall [L. 14 luglio 2017, n. 110](#).

Art. 613-ter.

Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. ⁽¹⁾

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo inserito dall' [L. 14 luglio 2017, n. 110](#).

Sezione IV
Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Art. 614.

Violazione di domicilio.

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ⁽¹⁾
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 24, della [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 5 giugno 2008, n. 22602](#) e Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 9 luglio 2009, n. 28251](#) in Altalex Massimario.

Art. 615.

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 14 gennaio 2008, n. 1766](#) in Altalex Massimario.

Art. 615-bis.

Interferenze illecite nella vita privata.

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o

servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 13 giugno 2018 n° 27160](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 12 luglio 2017 n° 34151](#), Cassazione Penale, sez. VI, [sentenza 23 marzo 2017, n. 14253](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 2 ottobre 2007, n. 36068](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 18 marzo 2008, n. 12042](#) e Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 9 luglio 2009, n. 28251](#) in Altalex Massimario.

Art. 615-ter.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Vedi Salvatore Battaglia, [Criminalità informatica al tempo di internet: rapporti tra phishing e riciclaggio](#), articolo 18 settembre 2013.

Cfr. Cassazione penale, SS.UU., [sentenza 08 settembre 2017 n° 41210](#), Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 1° ottobre 2007, n. 37322](#) in Altalex Massimario.

Art. 615-quater.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

(1) Articolo così modificato dalla [L. 18 marzo 2008, n. 48](#).

Sezione V

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Art. 616.

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Cfr. Cassazione penale, sez. V, [sentenza 15 marzo 2017 n° 12603](#), Cassazione penale, sez. V, [sentenza 19 dicembre 2007, n. 47096](#) in Altalex Massimario.

Art. 617.

Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o

delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-bis.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 28 ottobre 2007, n. 40249](#) e Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 9 luglio 2009, n. 28251](#) in Altalex Massimario.

Art. 617-ter.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

Art. 617-quater.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 617-sexies.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

Art. 617-septies.

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per

l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

(1) Articolo inserito dal [D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216](#).

Art. 618.

Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Cfr. Cassazione Penale, sez. II, [sentenza 2 novembre 2009, n. 42033](#) in Altalex Massimario.

Art. 619.

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

Art. 620.

Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

Art. 621.

Rivelazione del contenuto di documenti segreti.

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela,

senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, [sentenza 27 aprile 2009, n. 17744](#) e Cassazione Civile, sez. III, [sentenza 29 settembre 2009, n. 20819](#) in Altalex Massimario.

Art. 622.

Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare documento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ⁽¹⁾, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Parole introdotte dall'art. 15, comma 3, lett. c) della [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#)

Art. 623.

Rivelazione di segreti scientifici o commerciali ⁽¹⁾

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 2, [D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63](#), a decorrere dal 22 giugno 2018.

Art. 623-bis.

Altre comunicazioni e conversazioni.

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

Capo III-bis ⁽¹⁾ DISPOSIZIONI COMUNI SULLA PROCEDIBILITÀ


(1) Intitolazione inserita dall'art. 7, comma 1, [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

Art. 623-ter. Casi di procedibilità d'ufficio ⁽¹⁾.

Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

(1) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, [D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36](#).

([Segue>>](#))

 Condividi



TI È PIACIUTO QUESTO CONTENUTO?

Iscriviti ad Altalex e resta sempre informato grazie alla newsletter di aggiornamento professionale! **Ricevi tutte le principali novità** e le più importanti sentenze della settimana direttamente **nella tua casella e-mail**.

[Iscriviti ora](#)



[Lascia un commento](#)



e-Fattura Avvocati
*La fatturazione elettronica
a norma di legge, per chi
di legge se ne intende.*

Scopri di più

Elenco avvocati



Matteo Giuseppe D'Anna

Ha maturato esperienza in materia penale con riguardo ai reati contro la persona e il patrimonio. Nel campo civile ha assunto incarichi in difese afferenti complessi casi di malpractice medico chirurgica, sinistri stradali, recupero crediti, successioni ecc

[Vedi altri avvocati](#)

[Inserisci il tuo studio](#)



Altalex
98.167 "Mi piace"



Mi piace questa Pagina



Condividi



Correlati

SENTENZA

Stampa, diffamazione, satira, diritto di critica, esimente, condizioni



SENTENZA

Conducente, obbligo di attenzione, pedone, investimento, condotta incauta



[Vedi tutti >](#)

Più Letti

1. Guida in stato di ebbrezza: sì a particolare tenuità anche per soglia più alta
2. Prescrizione, nuovo sciopero dei penalisti il 17 e 18 dicembre
3. Messa alla prova
4. Lesioni personali e certificazioni sanitarie
5. Fecondazione eterologa all'estero: nessun reato per la madre sociale che registra il certificato

Redatto da



REDAZIONE ALTALEX

Argomenti Trattati

[persona](#)[delitti](#)

Codici e Ebook Altalex Gratuiti



Testo Unico degli Enti Locali in PDF

Scarica l'eBook gratuito contenente il Testo unico degli enti locali aggiornato con le modifiche apportate da ultimo

[SCARICA SUBITO](#)



Codice Civile in PDF

Pubblichiamo il testo del Codice Civile, recante Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in comodo

[SCARICA SUBITO](#)



Codice Penale in PDF

Pubblichiamo il testo del Codice Penale, recante Regio Decreto 1 ottobre 1930, n. 1398, in un com

[SCARICA SUBITO](#)



SEGUICI

 [Twitter](#)

 [Facebook](#)

 [Praticanti Diritto](#)

 [rss](#)

PARTNER

[Wolters Kluwer Italia](#)

[Altalex Formazione](#)

[Inpsa](#)

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra [cookie policy](#)

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra [cookie policy](#)

[Accetto](#)